

**AMBITO CORSICHESE  
ATS MILANO – CITTÀ METROPOLITANA**

**“DOPO DI NOI” - LEGGE N. 112/2016**

**Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare residenti nei Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio**

**1. PREMESSE**

Con la legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, cosiddetta *Dopo di Noi*, lo Stato ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave (non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità), prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Queste misure, in esito alla valutazione multidimensionale, sono inserite nel progetto individuale, di cui all’articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n.328, e assicurate attraverso la graduale presa in carico della persona già durante l’esistenza in vita dei genitori.

Con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 23/11/2016 sono stati declinati i beneficiari e gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo dedicato.

**Con il presente avviso si intendono disciplinare le modalità di attuazione omogenee e condivise a livello territoriale per la linea di azione dei Comuni dell’Ambito del Corsichese ATS Città Metropolitana sulla base di quanto previsto dalla DGR 3404/2020 a valere sulle risorse residue relative agli anni 2016 - 2019 e dalla DGR 4749/2021 sulle risorse dell’annualità 2020.**

**2. DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO**

**Persone :**

1. residenti in uno dei sei Comuni dell’Ambito (Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Trezzano sul Naviglio),
2. con cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea (oppure nella condizione di straniero in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione)
3. **con disabilità grave:**
  - non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
  - ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate all’art. 4 della medesima legge;
  - di norma maggiorenni, con priorità a persone con età compresa tra 18 e 55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia tra 26 e 45 anni;

4. prioritariamente **privi del sostegno familiare** in quanto:
- mancanti di entrambi i genitori;
  - i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
  - si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.
5. persone con disabilità grave, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:
- in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale;
  - già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).
6. in possesso di ISEE socio-sanitario in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

### 3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

#### A. **SOSTEGNI DI NATURA GESTIONALE**

Sono previsti i seguenti contributi:

##### **a) Accompagnamento all'autonomia**

Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 per promuovere percorsi finalizzati all'emancipazione dal contesto familiare (o alla de-istituzionalizzazione):

- accoglienza in "alloggi palestra" e/o altre forme residenziali;
- esperienze di soggiorni extrafamiliari per sperimentare l'allontanamento dal contesto d'origine;
- esperienze di tirocinio socializzante in ambiente lavorativo/occupazionale finalizzate a sostenere possibili percorsi di inserimento lavorativo.

Il suddetto Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 è incrementabile di un valore annuo fino ad € 600,00 per assicurare le seguenti attività sul contesto familiare:

- consulenza;
- sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto;

##### **Compatibilità con altre Misure ed interventi:**

- misura B1 e B2 FNA, per chi attiva un progetto di Dopo di Noi;
- servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

##### **Incompatibilità con altre Misure ed interventi:**

- accoglienza residenziale in Unità d'Offerta sociosanitarie, sociali;
- Pro.Vi;
- Assegno per l'autonomia (Fna B1 e B2)
- Sostegni "Supporto alla Residenzialità" del presente programma.

##### **b) Supporto alla residenzialità**

I sostegni si diversificano per tipologia di residenzialità e presenza o meno del supporto di un ente gestore.

Fermo restando la priorità già indicati in termini di destinatari e priorità di accesso, si indicano di seguito ulteriori priorità:

**1. Condizione:**

- già accolte, alla data di approvazione del presente provvedimento, nelle residenzialità oggetto del presente programma, senza alcun limite di età;
- persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità con le seguenti priorità:
  - indipendentemente dall'età, se per la persona disabile la famiglia ha avviato un percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare;
  - in cluster d'età 45-64 anni.

**2. Fragilità:**

- Persone con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5 o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5.

Fermo restando le priorità d'accesso ai sostegni per i progetti di vita a favore delle famiglie che mettono a disposizione il "patrimonio immobiliare" per realizzare gli interventi previsti dal presente Programma, si declinano di seguito le tipologie di sostegni per ordine di priorità:

**1) Voucher residenzialità con Ente gestore**, quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socio educativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza, così diversificato:

- **fino ad € 500** mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD);
- **fino ad € 700** per persona che NON frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD).

**Compatibilità** con altre Misure ed interventi:

- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma;

**Incompatibilità** con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);
- voucher inclusione disabili;
- Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Sostegno "Voucher accompagnamento all'autonomia" del presente Programma;

**2) Contributo residenzialità autogestita fino ad un massimo di € 600,00 mensili pro capite** erogato alle persone disabili gravi che vivono in residenzialità, di cui al presente Programma, in autogestione. L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.

**Compatibilità ed integrazioni** con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);
- Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);

- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Programma;
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma;

**Incompatibilità** con altre Misure ed interventi:

- Voucher inclusione disabili;
- Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Programma

**3) Buono mensile di € 700 pro capite erogato alla persona disabile grave che vive in Cohousing/Housing.**

L'entità può essere aumentata sino a € 900,00 in particolari situazioni di fragilità. Tale buono viene erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore, ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica.

L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dalla persona per remunerare i l/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (esclusi i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.

**Compatibilità ed integrazioni** con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Sostegni forniti con i Progetti sperimentali Vita
- Indipendente (PRO.VI.);
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA),
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD),
- Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Programma;
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma.

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- voucher disabili;
- Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Programma.

**c) Interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extra-familiare**

Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100,00 per ricovero di pronto intervento, per massimo n. 60 giorni, per sostenere il costo della retta assistenziale, commisurato al reddito familiare e comunque per un importo massimo non superiore all'80% del costo del ricovero.

<b>B. SOSTEGNI DI NATURA INFRASTRUTTURALE</b>
---

Gli immobili/unità abitative oggetto degli interventi di cui al presente atto non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo. Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per dividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).

Sono previsti i seguenti contributi:

- a) per contribuire ai costi della locazione e spese condominiali:** rispettivamente fino a € 300,00 mensili ed € 1.500,00 annui e comunque non superiori all'80% delle spese complessive;

**Il contributo a sostegno della locazione è compatibile con altri interventi:**

- Sostegno "Spese condominiali" del presente programma
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente programma
- Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi del presente programma
- Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" del presente programma

**Il contributo a sostegno delle spese condominiali è compatibile con altri interventi:**

- Sostegno "Canone locazione" del presente provvedimento
- Sostegno "Ristrutturazione"
- Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi del presente programma
- Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" del presente programma.

**b) spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico** (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del Terzo Settore espressamente finalizzate e vincolate all'avvio di percorsi di vita in co-abitazione), spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza.

Il contributo può arrivare fino ad un massimo di € 20.000,00 per unità immobiliare, non superiore al 70% del costo dell'intervento. Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.

Gli immobili/unità abitative oggetto di questi interventi non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo.

Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per dividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).

#### **4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

##### **4.1. CHI NON DEVE PRESENTARE DOMANDA**

Non dovranno presentare una nuova domanda poiché saranno **automaticamente collocati nella graduatoria** del nuovo bando, fatte salve le necessità di una nuova valutazione multidimensionale e di definizione dei progetti di sostegno alla residenzialità:

- i beneficiari che necessitano di **continuità** di progetti di formazione all'autonomia iniziati con le risorse di anni precedenti
- gli istanti **in lista d'attesa dei bandi precedenti**

##### **4.2. CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA**

- i beneficiari di progetti di formazione all'autonomia finanziati con i precedenti bandi e giunti a conclusione al termine di due anni, che intendono aderire a un progetto di residenzialità e a cui sarà comunque garantita priorità, tramite un'allocazione di risorse dedicata
- i soggetti che non hanno usufruito di progetti finanziati a valere sulle risorse 2016 e 2017.

La domanda potrà essere presentata **solo da Enti gestori, Enti del terzo settore, Associazioni di disabili o Associazioni di famigliari di disabili** legalmente riconosciute, per conto dei beneficiari e dovranno riportare una **progettualità di massima** per la quale si intende chiedere i contributi a bando.

#### **Documenti da allegare:**

1. Istanza di partecipazione firmata dal legale rappresentante dell'ente (come da modello di cui all'Allegato 1)
2. Descrizione in forma sintetica del progetto di sostegno che l'ente intende realizzare come da avviso pubblico (come da modello di cui all'Allegato 1).

Inoltre, per ogni persona con disabilità per cui si presenta l'istanza:

1. Dichiarazione relativa ai dati anagrafici del beneficiario con autocertificazione di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge (come da modello di cui all'Allegato 1).
2. Descrizione del motivo della richiesta di accesso ai fondi con riferimento alle caratteristiche della persona disabile (come da modello di cui all'Allegato 1).
3. Attestazione ISEE socio sanitario in corso di validità

La domanda deve essere redatta sulla apposita modulistica e a essa devono essere allegati i documenti sopra richiesti.

La domanda, debitamente compilata e corredata di tutta la documentazione utile, dovrà giungere:

- in formato cartaceo, nel proprio Comune di residenza, presso l'ufficio protocollo o punti unici di accesso nei Comuni laddove presenti;
- in formato digitale, a mezzo PEC, all'indirizzo riportato sul sito istituzionale del proprio Comune di residenza.

#### **Le domande potranno essere consegnate al protocollo del Comune di residenza solo se complete di tutta la documentazione richiesta.**

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di comunicare al servizio sociale del Comune di residenza ogni variazione che comporti il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto all'assegnazione. Il beneficio decade dalla fine del mese in cui vengono meno le condizioni che ne hanno dato diritto.

Anche in caso di richiesta di contributi per interventi di adeguamento per la fruibilità dell'ambiente domestico devono essere definiti i beneficiari finali. Le Associazioni e gli enti dovranno comunque garantire il vincolo di destinazione previsto di almeno 5 anni (cfr. allegato 2).

## **5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le richieste saranno valutate attraverso il sistema di valutazione multidimensionale da un'equipe creata appositamente con lo scopo finale di delineare un progetto individualizzato.

Il progetto personalizzato è il Progetto individuale ex art 14 della Legge n. 328/2000. Esso è costruito sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale e tiene in considerazione sia le abilità e capacità residue della persona, nonché le sue aspettative/motivazioni, in tutte le dimensioni del vivere quotidiano. Il progetto deve tendere a garantire alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare una vita il più possibile autonoma nel proprio contesto sociale di vita attraverso forme di convivenza assistita ovvero di vita indipendente.

La valutazione multidimensionale sarà effettuata in maniera integrata tra le équipes pluriprofessionali dell'ASST Rhodense e gli operatori sociali dei Comuni sulla base di appositi protocolli operativi definiti in Cabina di Regia, costituita presso l'ATS della Città Metropolitana di Milano.

Per la valutazione della gravità saranno utilizzate le scale ADL e IADL, nonché la scala Sidi ove disponibile. Per la valutazione sociale si impiegheranno invece gli strumenti già in uso definiti e

condivisi tra gli assistenti sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale per la valutazione preliminare agli interventi finanziati con il Fondo Non Autosufficienza, misura B2.

Con l'ausilio delle scale validate ADL e IADL, saranno analizzate le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità nelle seguenti aree:

- cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici
- mobilità
- comunicazione e altre attività cognitive
- attività strumentali e relazionali della vita quotidiana

Sarà inoltre rilevata la condizione familiare, abitativa e ambientale. In particolare, sono oggetto di analisi: le dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare, il contesto socio-relazionale della persona con disabilità, le motivazioni e le attese sia personale sia del contesto familiare.

L'equipe di valutazione multidimensionale provvederà a definire il progetto individualizzato e a individuare il case manager specifico per ogni caso, ovvero l'operatore di riferimento della persona con disabilità e della sua famiglia. Il case manager verrà individuato tra una delle seguenti figure:

- Assistente sociale del Comune di residenza della persona che usufruisce della misura;
- Figura professionale (assistente sociale, educatore professionale, psicologo, ecc.) del terzo settore;
- Operatore del servizio che ha in carico la persona con disabilità.

La valutazione di persona con comportamento auto-etero aggressivo ovvero con condizioni di natura clinica e comportamentale che richiedono una protezione elevata in quanto incompatibile con le tipologie di interventi e di residenzialità ex DGR n. 6674/2017, deve essere fatta in modo specifico da parte dell'equipe ASST d'intesa con il gestore dei servizi, fermi restando il vincolo di assicurare le prestazioni necessarie (es. presenza di personale sanitario) e gli aspetti giuridici che possono derivare dall'accoglienza di persona in queste condizioni.

## **6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e alla concessione di contributi per realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - "Dopo di noi", Legge n. 112/2016.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 par. 1 lettera e) e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l'esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000.

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso dei Comuni dell'Ambito o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.

Il conferimento dei dati è facoltativo; in caso di diniego al conferimento dei dati non sarà possibile considerare la candidatura né erogare i contributi di cui al presente bando.

Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto dei Comuni titolari in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all'esterno dell'Unione Europea.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione. Può essere altresì proposto reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di residenza; il titolare del trattamento dei dati e il responsabile della protezione dei dati sono contattabili ai recapiti indicati nell'informativa riportata nell'allegata modulistica.

Il Coordinatore del Piano di Zona  
Ambito del Corsichese  
*Dott. Settimo Sordano*